



**TRIBUNALE DI SALERNO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

**IL G.D.**

**LETTO IL RICORSO FORMULATO DA**

ASTE  
GIUDIZIARIE.it



**RICORRENTE**

**PRONUNCIA IL SEGUENTE**

**DECRETO DI APERTURA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**ART. 14 QUINQUIESL. 27/01/2012 N. 3 SUCC. MODD.**

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, resa, unitamente all'attestazione del professionista deputato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi;

esaminate in particolare le ultime conclusioni: *Accertare e dichiarare che la proposta di liquidazione indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* c. 3 L. 3/2012; Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori; Disporre la sospensione della procedure di esecuzione immobiliare in corso pendente presso questo Tribunale di Salerno individuata con il numero di [REDACTED], promossa da [REDACTED]; in via principale: Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenete l'ordine all' Organismo di Composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 12 bis, co. 1, L. 3/2012, provvedere all'omologa della liquidazione del patrimonio del debitore così come proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis L. 3/2012;*

rilevato che il ricorso è stato iscritto al registro delle liquidazioni del patrimonio;

rilevato che nell'ultima integrazione si legge propone di liquidare il proprio patrimonio cedendo tutti i beni mobili ed immobili in suo possesso ed utilizzare il ricavato per il saldo dei creditori;

ASTE  
GIUDIZIARIE.it



ritenuto che quindi i riferimenti<sup>1</sup> resi nelle conclusioni all'art. 12 bis, comma 1 (norma che disciplina il procedimento di omologazione del piano del consumatore) siano frutto di una contaminazione tra la lettura delle norme sulla composizione negoziata;

ritenuto che la contaminazione di istituti potrebbe indurre il gestore della crisi ad elaborare un *piano*, elaborazione che (salvo, ma la questione è controversa, laddove vi sia apporto di nuova finanza o vi sia rilascio di garanzie<sup>2</sup>) non è richiesta dall'art. 14 ter l. 3/12 tant'è che nella norma è disciplinata al primo<sup>3</sup> comma solo la proposta del debitore e nel terzo<sup>4</sup> comma nella descrizione del contenuto manca ogni riferimento al piano; considerato che, anzi, la redazione del piano nelle liquidazioni del patrimonio da parte del gestore potrebbe in taluni casi essere sia un momento di rallentamento rispetto all'interesse primario del debitore di immediata ammissione alla procedura sia causa di possibili fraintendimenti in capo al debitore in ordine agli effetti universali della procedura prescelta;

<sup>1</sup> in via principale: Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenete l'ordine all' Organismo di Composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 12 bis, co. 1, L. 3/2012, provvedere all'omologa della liquidazione del patrimonio del debitore così come proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis L. 3/2012.

<sup>2</sup> La ora chiarita domanda del debitore proponente deriva da una situazione iniziale di elaborazione così descritta dal gestore nella prima sua relazione *La sig.ra (omissis) ha manifestato la sua espressa volontà di voler far parte del piano di liquidazione insieme all'ex marito, chiedendo, quindi, valutarci una procedura familiare: la perizia sulla propria quota di immobile e la sua dispo-nibilità, però, rimangono comunque subordinati al suo personale accesso presso l'OCC di Salerno ed alla reale convenienza che i creditori potrebbero avere a liquidare, coattivamente, una quota ideale di un immobile (1/12). Ad oggi, però, la sig.ra non ha fatto alcuna istanza presso l'OCC a titolo personale, pur prestandosi come garante all'atto della comunicazione del preventivo e dei costi dell'incarico di gestore della crisi, sottoscritto l'11/06/2021*

<sup>3</sup> In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

<sup>4</sup> Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

considerato che la volontà definitiva di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei propri beni, ex art. 14-ter L.3/2012, emerga da questo esaustivo passaggio motivazionale reso nell'ultima integrazione: 1.1)



ritenuto che a corredo della domanda di liquidazione del patrimonio siano stati allegati i documenti prescritti dalla citata normativa;

ritenuto in generale che la liquidazione del patrimonio sia inammissibile quando il proponente è soggetto alle procedure concorsuali ordinarie, abbia fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; abbia prodotto documentazione insufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale; abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, non abbia depositato la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, non abbia depositato l'inventario o la relazione dell'OCC;

ritenuto per contro che, ai sensi dell'art.14-quinquies L.n.3/2012, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, il giudice, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, debba dichiarare aperta la procedura di liquidazione con conseguente sospensione delle eventuali procedure esecutive in corso;

rappresentato infatti che la liquidazione del patrimonio è considerata una procedura, come il fallimento, di carattere universale la quale involge lo spossessamento del debitore, funzionale alla liquidazione del suo patrimonio, a beneficio di tutti i debitori poi ammessi al passivo che si contrappone quindi alla procedura esecutiva non solo per queste ontologiche caratteristiche ma anche perché al suo esito determina l'esdebitazione del debitore;


considerato che in questo caso il debitore ha depositato tutti i documenti richiesti del tutto descritti nella relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi alla quale si rinvia per la descrizione dei documenti depositati;



considerato che la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi contiene (anche): l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

osservato che: a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti né ha subito, per cause alla stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/12; b) il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento; c) non pone limitazione alla liquidazione dei beni del patrimonio;

**Ritenuto, in base alla documentazione e alle attestazioni rese vi sia prova della:** 1) sussistenza della propria competenza territoriale; 2) sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante; 3) della non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012; 4) della completezza della domanda di liquidazione; 5) dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili; 6) dell'avvenuta comunicazione *ex art. 14 ter*, comma 4, ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;



considerato quindi che effettivamente il debitore può essere ammesso alla procedura richiesta non potendo essere ammesso alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare;

Rammentato che, a differenza dell'accordo o del piano del consumatore, la liquidazione riguarda (di regola) l'integrale liquidazione del proprio patrimonio motivo per il quale nell'ambito di questa procedura: 1) non è



richiesta una maggioranza dei creditori per la sua approvazione; 2) non è previsto un procedimento di omologazione da parte del Tribunale; 3) il giudizio del Tribunale si svolge senza contraddittorio; 4) i creditori non votano; 5) i creditori possono soltanto proporre opposizioni per incidere sull'iter processuale della proposta;

Ritenuto quindi che debba essere riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione;

ritenuta necessaria una soluzione di continuità tra i progetti e le proposte e l'azione del liquidatore, anche con riferimento alla procedura esecutiva in corso il che determina la scelta di un professionista esperto nella rilettura delle procedure di sovraindebitamento;

ritenuto che si debba procedere ad un bilanciamento tra le esigenze di privacy del debitore e la necessità di avvisare i creditori per metterli in grado di formulare opposizioni;

### PQM

1. Assegna il procedimento al Giudice Giorgio Jachia ;
2. **dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di tutti i beni ex art. 14 ter e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni su tutti i beni a carico di**

[REDACTED]

3. **nomina liquidatore Pavy. Luana Filomena Giammetta;**
4. precisa che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento, ai sensi dell'art. 14 undecies tutti i beni patrimoniali del ricorrente cusi aggiungono tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione;
5. riserva a successivo provvedimento, in funzione della convenienza della procedura, reso su istanza del liquidatore patrimoniale la decisione se intervenire o sospendere [REDACTED]

6. [REDACTED]

7. autorizza il liquidatore del patrimonio a richiedere alle cancellerie di questo tribunale visura sicid e siecic delle cause pendenti con riferimento al debitore ed alla società di cui il debitore è socio ed ad



- accedere ai relativi atti, con esclusione delle cause di famiglia e similari;
8. in deroga esclude dalla liquidazione del patrimonio il reddito di cittadinanza del debitore e si riserva di determinare la quota del reddito da attribuire al debitore qualora ricominci la propria attività lavorativa;
  9. riserva a successivo provvedimento ogni determinazione in ordine ai beni mobili e beni mobili registrati del debitore che saranno esclusi su istanza del liquidatore patrimoniale se di infimo valore;
  10. Dispone che la presente procedura rimanga aperta a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 14-quinquies, sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
  11. Rappresenta al debitore che, tra le altre, è condizione di ammissibilità al beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies, che "abbia svolto nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
  12. manda al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012 e succo mod.;
  13. dispone che il predetto liquidatore depositi presso questo Ufficio copia dell'inventario e dello stato passivo e relazioni semestralmente sul suo adempimento;
  14. chiede al liquidatore di depositare il piano di liquidazione;
  15. chiede al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica e di procedere a stampa cartacea ed allegazione ad ogni relazione semestrale;
  16. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al cassetto fiscale del sovraindebitato;
  17. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al c.d. cassetto previdenziale presso INPS;
  18. chiede al liquidatore di concordare, prima di proporre l'istituto bancario presso il quale accendere il conto corrente, il costo del bonifico e le altre condizioni;



19. dispone il deposito di tutte le somme su un conto corrente vincolato all'ordine del GD con emissione dei mandati come per il settore fallimentare;
20. precisa che le vendite devono essere nella forma delle procedure competitive telematiche descritte nella direttiva della sezione fallimentare e quindi con trasmissione al GD della bozza ed autorizzazione del GD ad eventuali ribassi;
21. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
22. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione per intero sul sito del Tribunale solo di questo provvedimento privo di tutti i dati personali salvo il nominativo del debitore;
23. autorizza il liquidatore a contrarre un gestionale per le comunicazioni con i creditori;
24. Ordina, dovendo procedere ad un bilanciamento tra le esigenze di privacy del debitore e la necessità di avvisare i creditori per metterli in grado di formulare istanze, al liquidatore di avvisare via pec dell'apertura del procedimento di liquidazione tutti i creditori allegando copia della domanda e del provvedimento di ammissione ed ogni altro atto utile;
25. ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
26. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
27. **dispone, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, l'annotazione nel registro delle imprese;**
28. **dispone di comunicare alla parte istante, al professionista nominato liquidatore patrimoniale ed al gestore della crisi.**

02/04/2022

Il Giudice Delegato  
Giorgio Jachia

